

europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- ammettere il ricorso;
- dichiarare l'illegittimità dell'avviso di concorso COM/T/B/95 e dichiararlo inapplicabile alla ricorrente;
- annullare la decisione della commissione giudicatrice 7 novembre 1994 di non ammetterla al concorso COM/T/B/95;
- dichiarare che le decisioni con le quali la Commissione ha adottato la sua politica generale degli agenti temporanei nel marzo 1992 e febbraio 1994 violano i principi menzionati nei motivi e dichiararle inapplicabili alla ricorrente;
- annullare la decisione della Commissione 27 luglio 1995 di non ammetterla a un concorso di nomina in ruolo supplementare diverso dal concorso COM/T/B/95;
- condannare la Commissione a versarle un risarcimento danni a causa della natura illecita e dannosa delle decisioni impugnate, riservandosi la ricorrente il diritto di quantificare l'importo del suo danno nel prosieguo del procedimento;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, ex agente temporaneo della categoria B e attualmente agente ausiliario della stessa categoria presso la Commissione, impugna il diniego della commissione giudicatrice del concorso interno COM/T/B/95 di ammetterla alle prove di detto concorso poiché non era agente temporaneo alla data della presentazione della sua candidatura. Detta decisione è stata adottata in base ad un avviso di concorso che richiedeva tre anni di anzianità come agente di cui al Regime Applicabile agli altri Agenti, entro il 30 settembre 1994, e la qualifica di agente temporaneo della categoria B in detta data.

A questo proposito si ricorda che, conformemente alle indicazioni fornite dall'amministrazione, essa ha firmato un contratto di agente ausiliario di un mese per poter partecipare a un concorso di nomina in ruolo. Per questo motivo infatti la ricorrente, legittimamente persuasa che sarebbe stata ammessa alle prove, non ha presentato un reclamo contro l'avviso di concorso di cui trattasi.

La ricorrente fa innanzitutto valere una violazione del principio di legittimo affidamento, in quanto essa aveva ricevuto precise assicurazioni dagli uffici competenti della Commissione quanto alla sua facoltà di partecipare come agente ausiliario al concorso di cui trattasi.

Inoltre, la stessa Commissione ha deciso di consentire a tutti gli agenti temporanei entrati in servizio dopo il luglio 1988 e prima del marzo 1992 — come nel caso della ricorrente — di partecipare a due concorsi, purché essi possano far valere tre anni di anzianità come agente temporaneo. Poiché la Commissione ha vincolato la sua competenza affermando che la categoria di agenti che doveva beneficiare di una parità di trattamento quanto all'accesso ai concorsi di nomina in ruolo era quella degli agenti entrati in servizio fra dette due date, l'impossibilità per la ricorrente di ottenere la proroga dello status di agente temporaneo fino al 30 settembre 1994 non può costituire un motivo oggettivo che giustifichi la disparità di trattamento.

La ricorrente adduce infine una violazione nella specie del principio di sollecitudine.

Ricorso della Miwon Co. Ltd. contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 3 novembre 1995

(Causa T-208/95)

(95/C 351/37)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 3 novembre 1995, la Miwon Co. Ltd., rappresentata dal signor Jean-François Bellis, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio A. F. Brausch, 8, Rue Zithe, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento (CE) della Commissione 18 luglio 1995, n. 1754, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glutammato monosodico originario, tra l'altro, della Repubblica di Corea, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente una violazione dei suoi impegni e impone un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glutammato monosodico prodotto dalla ricorrente; e
- condannare la Commissione alle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, società con responsabilità limitata di diritto coreano, produce una vasta gamma di prodotti alimentari e chimici, tra i quali il glutammato monosodico (in prosieguo: il «GMS»), un prodotto usato come esaltatore di sapidità negli alimenti. Essa espone che il 27 giugno 1990 il Consiglio ha adottato il regolamento n. 1798/90 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di GMS origina-

rio dell'Indonesia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia e che stabilisce la riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori. Il GMS prodotto ed esportato nella Comunità da società che avevano offerto impegni accettati dalla Commissione venne esentato dal dazio definitivo e la ricorrente era tra le società esentate dal dazio antidumping definitivo. A seguito di una richiesta di riesame ex art. 14 del regolamento del Consiglio n. 2423/88 presentata dalla Orsan, unico produttore comunitario di GMS, la Commissione pubblicava il 9 luglio 1994 l'avviso 94/C 187/06, relativo all'inizio di un riesame delle misure antidumping applicabili alle importazioni di GMS originario dell'Indonesia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia. L'8 giugno 1995 la Commissione inviava alla ricorrente una lettera di intenti annunciando l'intenzione di revocare i suoi impegni di prezzo e sostituirli con un dazio antidumping provvisorio fondato sui fatti accertati prima dell'accettazione degli impegni di prezzo. La Commissione riteneva che «anche se i prezzi di esportazione presi al loro importo nominale, corrispondessero ai termini degli impegni, il livello dei prezzi di rivendita della merce nella Comunità costituisce cionondimeno un chiaro indizio della violazione degli impegni». Il 18 luglio 1995 la Commissione adottava il regolamento n. 1754/95, contro cui è diretto il presente ricorso.

La ricorrente afferma che il regolamento contestato è manifestamente illegittimo perché fondato su motivi non validi. Essa argomenta che la Commissione ha fondato la decisione sull'art. 10, n. 6, del regolamento del Consiglio n. 2423/88, ossia sull'accertamento che la ricorrente aveva violato i propri impegni. La ricorrente sostiene che tale accertamento è manifestamente illegittimo:

- 1) in quanto basato su fatti che non riguardano individualmente la ricorrente;
- 2) perché riposa su un fondamentale errore di diritto, ossia l'idea che l'accertamento di una violazione di un impegno di prezzo possa basarsi su un'analisi dei prezzi di rivendita del prodotto in questione da parte di importatori indipendenti nella Comunità;
- 3) perché fondato su un dossier riservato del quale non sono stati rivelati dettagli alla ricorrente, privandola quindi del suo fondamentale diritto di essere ascoltata; e
- 4) in quanto non è giustificato che la Commissione consideri l'importatore in Germania, di cui al punto 6 del regolamento contestato, collegato alla ricorrente nel periodo dell'inchiesta e, in ogni caso, tale questione non riguarda l'accertamento della violazione degli impegni da parte della ricorrente.

Ricorso promosso il 3 novembre 1995 dalla Windstar Cruises Limited, dalla Wind Star Limited e dalla Wind Spirit Limited contro la Commissione delle Comunità europee
(Causa T-209/95)
(95/C 351/38)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 3 novembre 1995 la Windstar Sail Cruises Limited, la Wind Star Limited e la Wind Spirit Limited, con l'avv. Alfred Merckx, del foro di Bruxelles (Sinclair Roche e Temperley) Broadwalk House Appold Street 5, Londra, hanno promosso un ricorso avverso la Commissione delle Comunità europee dinanzi al tribunale di primo grado delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- In virtù degli artt. 173 e 174 del Trattato CE, annullare la decisione della Commissione del 21 giugno 1995 nei punti in cui giudica costituisca aiuto allo sviluppo a norma dell'art. 4, n. 7 della direttiva sui cantieri navali, e quindi compatibile con il mercato comune, l'aiuto concesso dal governo francese per la costruzione del «Tahiti Nui».
- Porre le spese a carico della Commissione.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti, che organizzano crociere tra diversi porti comunitari nel bacino mediterraneo, nonché tra porti di scalo nei Caraibi e nella Polinesia francese hanno impugnato la decisione della Commissione di non sollevare obiezioni circa gli aiuti concessi dallo Stato al loro concorrente francese «Services et Transports» per la costruzione, nel cantiere francese Ateliers et Chantiers du Havre, di una nave da vararsi con il nome di «Tahiti Nui», la cui entrata in servizio in Polinesia era prevista per il 1996. La Commissione ha giudicato questo aiuto come aiuto allo sviluppo ai sensi dell'art. 4, n. 7 della direttiva sui cantieri navali, e quindi compatibile con il diritto comunitario.

A sostegno del loro ricorso le ricorrenti sostengono quanto segue:

- La decisione contravviene all'art. 93 del Trattato CEE, in quanto la Commissione può solo decidere di non muovere obiezioni senza instaurare il procedimento di cui all'art. 93, n. 2 allorché appare prima facie che l'aiuto è compatibile con il diritto comunitario. Comunque, nella fattispecie, nonostante l'istituzione convenuta avesse in un primo tempo espresso seri dubbi circa l'instaurazione del procedimento di cui all'art. 93 n. 2 in pratica aveva considerato che detto aiuto esulasse dalla